

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2016, n. 1074

Revoca della DGR 887 del 21/06/2016 e disposizioni per l'effettuazione di analisi fitosanitarie per la ricerca della *Xylella fastidiosa*.

L'Assessore Regionale all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile e confermata dal Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale riferisce quanto segue.

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità e s.m.i.

Visto il D. Lgs 214/05 che recepisce la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000.

Considerato che a ottobre 2013 è stata individuata la *Xylella fastidiosa* nel Salento e l'Ufficio Osservatorio fitosanitario, in applicazione della Direttiva 2000/29/CE e del D. Lgs. 214/2005, con DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha emanato le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio *X. fastidiosa*, prevedendo tra l'altro il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l'individuazione delle piante infette.

Vista la Decisione di esecuzione n.789/2015 recepita a livello nazionale che prevede tra l'altro una demarcazione puntuale delle aree colpite dall'organismo da quarantena a seguito di puntuale monitoraggio e analisi di laboratorio dei campioni prelevati in campo, nonché l'adozione di specifiche misure necessarie per evitare la diffusione del patogeno in aree indenni.

Visto il D. M. "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento di *X. fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana" del 19 giugno 2015, con il quale sono state recepite le disposizioni comunitarie di cui alla decisione 789/2015.

Vista la decisione di esecuzione n. 2417 del 17/12/2015 di modifica della decisione 789/2015 che prevede che ogni stato membro, definisca un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli articoli da 4 a 6 bis e degli articoli da 9 a 13 bis (della decisione 789/2015) definito "piano di emergenza" per la lotta alla *X. fastidiosa*, definendo i ruoli e le responsabilità degli "organismi" coinvolti nella gestione.

Visto il DM 735 del 18/02/2016 che definisce le aree indenni del territorio nazionale, sulla base delle disposizioni dei servizi fitosanitari regionali di delimitazione delle aree, disponendo che "*trimestralmente l'elenco delle aree indenni dell'organismo nocivo sia rivisto sulla base delle indagini ufficiali comunicate ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DM del 19/06/2015*".

Vista la decisione di esecuzione (UE) 764/2016, che ha modificato, tra l'altro, le zone delimitate di cui all'art. 4 della decisione 789/2015, disponendo che la zona infetta comprende la provincia di Lecce e i comuni elencati nell'allegato II, oppure dove applicabile le particelle catastali (fogli) di tali comuni.

Vista la DDS 203 del 24/05/2016 "Direttiva 2000/29/CE - D. Lgs. 214/2005 e s.m.i. - Modifica delle aree delimitate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione Europea che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2015/789".

Considerato che l'Osservatorio fitosanitario regionale, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2417/2015, ha predisposto le azioni e le misure per contrastare la diffusione della fitopatia e, al fine di de-

finire ruoli e responsabilità degli enti coinvolti nell'attuazione delle attività, sta individuando i soggetti da coinvolgere per le attività di monitoraggio e di analisi fitosanitarie dei campioni vegetali prelevati in campo.

Considerato che la Giunta regionale ha affidato l'attività di monitoraggio all'ARIF, approvando con DGR 266/2016 lo schema di appendice alla convenzione già in essere tra la Regione Puglia e l'ARIF, stipulata in data 17/12/2014 e repertoriata al n. 016542.

Visto l'art. 53 del D. lgs. 214/2005 che dispone che le analisi fitopatologiche per gli organismi nocivi e gli organismi nocivi da quarantena devono essere effettuate da una rete nazionale di laboratori pubblici.

Preso atto che allo stato attuale la rete di laboratori non è stata creata, in quanto il Ministero non ha emanato gli standard tecnici di cui all'art. 49 e pertanto si può operare ai sensi del comma 6 dell'art. 53 d.lgs. 214/2005, che dispone "... i SFR, sotto la responsabilità delle proprie strutture tecnico-laboratoristiche, possono avvalersi per limitati periodi e per particolari esigenze di laboratori non facenti parte della rete, previo il parere del Comitato".

Vista la nota n. 0010942 del 12/05/2016 del MIPAAF con la quale il Ministero, tenuto conto che il Servizio fitosanitario regionale può avvalersi di strutture esterne alla rete laboratoristica ai sensi del comma 6 dell'art. 53 d. lgs. 214/2005 e considerata la necessità di intensificare le attività di monitoraggio ed analisi dei campioni nell'ambito della gestione dell'emergenza *Xylella fastidiosa*, ha comunicato il parere favorevole espresso dal Comitato Fitosanitario Nazionale nelle sedute del 30 e 31 marzo 2016 all'utilizzo per le analisi dei laboratori dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Valenzano (BA) e del Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" di Locorotondo.

Preso atto che l'Osservatorio fitosanitario per effettuare le analisi di laboratorio alla *Xylella* nel 2014 e 2015 ha utilizzato i seguenti laboratori accreditati dalla Regione Puglia ai sensi dei DD.MM. 14/4/1997:

- Dipartimento di Scienze Agro-Ambientale, Chimica e Difesa Vegetale, Sezione Patologia Vegetale – Università degli studi di Foggia;
- Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (di seguito IAMB);
- Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" (di seguito CRSFA)
- Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR, UOS di Bari.

Preso atto che i laboratori su citati hanno partecipato e superato positivamente i diversi ring test predisposti a livello nazionale per verificare l'affidabilità e la rispondenza agli standard EPPO sulla validazione dei metodi diagnostici (PM7/98) e sull'esecuzione dei test inter-laboratori (PM 7/122).

Considerato che l'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante – CNR, UOS Bari è stato indicato dal MIPAAF come laboratorio per le analisi di conferma alla *Xylella* a livello nazionale e ha sviluppato il protocollo di analisi di laboratorio validato dal Comitato tecnico scientifico e dal Ministero.

Considerato che nel 2016 sono stati accreditati dalla Regione Puglia altri laboratori, che ancora non hanno effettuato le previste verifiche dei ring test, in particolare il:

- laboratorio di "Patologia Vegetale" del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali - Università del Salento, accreditato con DDS 63 del 07/03/2016;
- laboratorio di "Patologia Vegetale e Diagnostica" del Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Foggia, accreditato con DDS 208 del 27/05/2016.

Visto, che l'Osservatorio fitosanitario ha chiesto ai laboratori del CNR, del Di.S.Te.B.A, dello IAMB, del CRSFA e del DiSSPA dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la loro disponibilità ad effettuare le analisi di laboratorio ed a ridefinirne il relativo prezzo unitario precedentemente concordato anche in considerazione

dell'elevato numero di campioni da analizzare che consente la realizzazione di economie di scala con conseguente riduzione dei costi fissi.

Viste le seguenti note di risposta:

- mail del 28/03/2016 del Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti – Sez. Patologia vegetale dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con la quale il dott. Faretra ha dichiarato l'impossibilità ad effettuare le analisi fitosanitarie;
- nota n. 1079 del 24/03/2016 del CNR, UOS di Bari, di conferma della disponibilità ad effettuare analisi per la ricerca della *Xylella fastidiosa* con la tecnica PCR, contribuendo al cofinanziamento del 10% dell'importo totale calcolato sulla base del costo unitario per campione pari ad € 27,00 ;
- nota prot. n. 840 del 24/03/2016 del Di.S.Te.B.A centro Ecotekne dell'Università degli Studi del Salento di interesse a stipulare l'accordo ai sensi dell'art. 15 legge 241/90, indicando una compartecipazione del 10% e il prezzo unitario di € 9,00 a campione;
- nota prot. 02/516 del 17/05/2016 dell'IAMB di disponibilità ad analizzare i campioni che non potranno essere assegnati agli altri laboratori accreditati, perché superiori alla loro capacità settimanale, al prezzo unitario più basso indicato dagli altri laboratori;
- nota prot. 202/S./l.f./16 del 18/05/2016 del CRSFA di interesse a sottoscrivere una convenzione per effettuare analisi Elisa per la ricerca della *Xylella fastidiosa* con una compartecipazione finanziaria del 10% e al costo unitario di € 8,19 oltre IVA, a fronte di un prezzo di listino praticato a terzi di € 10,00 oltre IVA.

Visto l'accordo sottoscritto con il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientale, Chimica e Difesa Vegetale, Sezione Patologia Vegetale – Università degli Studi di Foggia, repertoriato al n. 016897 del 20/02/2015, allo stato ancora in corso di validità, che contempla solo l'utilizzo del laboratorio di "Patologia vegetale".

Vista la nota AOO- 030/027902 del 01/04/2016 indirizzata al Dipartimento di Scienze Agro- Ambientale, Chimica e Difesa Vegetale, Sezione Patologia Vegetale – Università degli Studi di Foggia con la quale l'Osservatorio fitosanitario ha richiesto la rinegoziazione dell'accordo su citato e non ancora attivato, al fine di adeguarlo alle nuove condizioni economiche di mercato.

Considerata la necessità di integrare il predetto accordo con l'inserimento del nuovo laboratorio accreditato di "Patologia vegetale e Diagnostica", con la conseguente rinegoziazione del costo unitario del campione da € 10,00 a € 9,00, apportando le integrazioni in apposita Appendice.

Considerato che l'ARIF attiverà il monitoraggio con un numero di tecnici in grado di prelevare oltre 2.000 campioni giornalieri, e ciò dovrà comportare l'utilizzo di tutti i laboratori accreditati dalla Regione Puglia a cui affidare le analisi di laboratorio per la ricerca di *Xylella fastidiosa*.

Accertato che l'attuale classificazione dei capitoli dedicati all'emergenza *Xylella fastidiosa* non consente il pagamento di somme a favore dell'Istituto Agronomico Mediterraneo e pertanto è necessario, per una corretta imputazione della spesa coerentemente a quanto previsto dal D. lgs. 118/2011 e ss.mm.i., procedere, con successivo provvedimento di Giunta, all'istituzione di un nuovo capitolo in termini di competenza e cassa e alla conseguente variazione compensativa nell'ambito della stessa Missione Programma – Titolo.

Considerato che, per quanto innanzi, è necessario rinviare l'approvazione e la stipula dell'accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 con lo IAMB, ad atto successivo all'approvazione dell'istituzione di un nuovo capitolo in termini di competenza e cassa e alla conseguente variazione compensativa nell'ambito della stessa Missione Programma - Titolo, del bilancio 2016.

Considerato il reciproco interesse della Regione, delle Amministrazioni pubbliche su citate e del CRSFA, ad organizzare e coordinare le proprie funzioni in vista del conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, sotto forma di reciproca collaborazione, con l'obiettivo comune di fornire indistintamente a favore della collettività il servizio di accertamento della sanità delle piante.

Considerato, peraltro, che le Istituzioni su menzionate hanno tra gli obiettivi statuari lo sviluppo di attività di ricerca fitopatologica finalizzata allo studio delle fitopatie e allo sviluppo di strategie eco-sostenibili di lotta e contenimento, pertanto, vi è l'interesse scientifico ad effettuare le analisi fitosanitarie per l'identificazione di *X. fastidiosa* in quanto il *know how* acquisibile è utile, a livello nazionale e internazionale, per ciascuno secondo le proprie finalità istituzionali.

Accertato che gli accordi suddetti non rientrano nell'ambito di applicazione del codice degli appalti ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 50/2016.

Considerato che il costo unitario per le analisi di laboratorio con tecnica ELISA sarà pari ad € 9,00 e per le analisi di conferma con tecnica PCR sarà pari ad € 27,00, sui quali si applicherà la quota di cofinanziamento pari al 10% a carico delle amministrazioni stipulanti con la Regione Puglia.

Vista la DGR 887 del 21/06/2016 con la quale sono state approvate le "Disposizioni per l'effettuazione di analisi fitosanitarie per la ricerca della *Xylella fastidiosa*" sulla scorta dell'istruttoria effettuata, tra gli altri, dal Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio fitosanitario, confermata dal Dirigente della Sezione Agricoltura.

Considerato che il Dirigente della Sezione Agricoltura ed il Dirigente a.i. del Servizio Osservatorio fitosanitario, dopo attenta rilettura della nota AOO_175_217 del 5/02/2016, a firma del dott. Roberto Venneri, e in considerazione della situazione di proroga delle indagini della Procura di Lecce, per evitare possibili ipotesi di conflitti d'interesse che porterebbero ad un rallentamento dell'attività amministrativa del Servizio, con PEC dell'08/07/2016 hanno sottoposto al Direttore del Dipartimento l'opportunità di valutare la revoca della suddetta DGR 887 del 21/06/2016.

Tenuto anche conto che la DGR 887 del 21/06/2016 non è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e non sono stati sottoscritti i relativi atti.

Dato atto che il Direttore del Dipartimento ritiene opportuno intervenire con potere sostitutivo così come da art.7 comma 7 del Codice di comportamento della Regione Puglia.

Tutto ciò premesso, si propone di:

- revocare la DGR 887 del 21/06/2016;
- autorizzare, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del d.lgs. 214/2005 la stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, con le seguenti amministrazioni pubbliche operanti nella regione Puglia dotate di laboratori accreditati ai sensi dei DD.MM. 14/4/1997 per effettuare analisi Elisa e PCR real time, secondo il protocollo per le analisi di ricerca della *X. fastidiosa* elaborato dal CNR e validato dal Comitato tecnico e dal Ministero:
 - Università del Salento – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, Laboratorio di Fisiologia Vegetale, per le analisi con tecnica ELISA;
 - CNR UOS Bari - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - per le analisi di conferma, con tecnica PCR real time;
- autorizzare l'integrazione dell'accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90 tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Foggia, repertoriato al n. 016897 del 20/02/2015, con una apposita appendice, che estende le attività di analisi fitosanita-

rie con la tecnica Elisa anche al laboratorio di "Patologia Vegetale e Diagnostica" dello stesso Dipartimento, accreditato con DDS 208 del 27/05/2016 e stabilisce per l'intero accordo il prezzo unitario di € 9,00;

- autorizzare, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del d.lgs. 214/2005, la stipula di una convenzione con il Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" per le analisi con tecnica ELISA, secondo il protocollo per le analisi di ricerca della *X. fastidiosa* elaborato dal CNR e validato dal Comitato tecnico e dal Ministero;
- approvare lo schema di accordo ex art. 15 legge 241/90 con l'Università del Salento, di cui all'Allegato 1 alla presente delibera e parte integrante della stessa per le analisi fitosanitarie con la tecnica Elisa su campioni vegetali, finalizzate alla ricerca della *Xylella fastidiosa*;
- approvare lo schema di accordo ex art. 15 legge 241/90 con il CNR, Uos di Bari, di cui all'Allegato 2 alla presente delibera e parte integrante della stessa per le analisi fitosanitarie di conferma con la tecnica PCR real time su campioni vegetali, finalizzate alla ricerca della *Xylella fastidiosa*;
- approvare l'appendice all'accordo stipulato ai sensi della L. 241/90 tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientale, Chimica e Difesa Vegetale, Sezione Patologia Vegetale – Università degli Studi di Foggia, repertoriato al n. 016897 del 20/02/2015, di cui all'Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- approvare lo schema di convenzione ex comma 6 art. 53 d. lgs. 214/05 e s.m.i. con il CRSFA, di cui all'Allegato 4 alla presente delibera per le analisi fitosanitarie con la tecnica Elisa su campioni vegetali, finalizzate alla ricerca della *Xylella fastidiosa*;
- autorizzare il dirigente della competente Sezione a sottoscrivere:
- gli accordi ai sensi dell'art. 15 legge 241/90 approvati con il presente atto, con l'Università del Salento e il CNR di Bari;
- l'Appendice all'accordo stipulato tra la Regione Puglia e Dipartimento di Scienze Agro-Ambientale, Chimica e Difesa Vegetale, Sezione Patologia Vegetale – Università degli Studi di Foggia, repertoriato al n. 016897 del 20/02/2015.
- la convenzione ai sensi del comma 6 art. 53 d.lgs. 214/05 e s.m.i. con il CRSFA "Basile Caramia"

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

La spesa di cui al presente atto, quantificabile in € 650.000,00, trova copertura per:

- € 40.000,00 sul capitolo n. 111034 - PCF 1.4.1.2. (..)
- € 200.000,00 sul capitolo n. 111041 - PCF 1.4.1.1. (..)
- € 410.000,00 sul capitolo 111044 – PCF 1.03.02.99 (..)

del bilancio regionale finanziario gestionale 2016 approvato con DGR 159 del 23/02/2016 - allegato 5/2 al bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016/2018, approvato con L.R. n 2/2016 pubblicata sul BURP n. 17/2016. I capitoli sono inseriti nell'allegato A della DGR 668 del 17/05/2016.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4, comma 4, lettera k)

della legge regionale n.7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente e relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile e dal Direttore del Dipartimento dell'Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di far proprio quanto riportato in narrativa;
- di revocare la DGR 887 del 21/06/2016;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del d.lgs. 214/2005 la stipula di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, con le seguenti amministrazioni pubbliche operanti nella analisi Elisa e PCR real time, secondo il protocollo per le analisi di ricerca della *X. fastidiosa* elaborato dal CNR e validato dal Comitato tecnico e dal Ministero:
 - Università del Salento – Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali, Laboratorio di Fisiologia Vegetale, per le analisi con tecnica ELISA;
 - CNR UOS Bari - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - per le analisi di conferma, con tecnica PCR real time;
- di autorizzare l'integrazione dell'accordo stipulato ai sensi dell'art. 15 della l. 241/90 tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Foggia, repertoriato al n. 016897 del 20/02/2015, con una apposita appendice, che estende le attività di analisi fitosanitarie con la tecnica Elisa anche al laboratorio di "Patologia Vegetale e Diagnostica" dello stesso Dipartimento, accreditato con DDS 208 del 27/05/2016 e stabilisce per l'intero accordo il prezzo unitario di € 9,00;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del d.lgs. 214/2005, la stipula di una convenzione con il Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" per le analisi con tecnica ELISA, secondo il protocollo per le analisi di ricerca della *X. fastidiosa* elaborato dal CNR e validato dal Comitato tecnico e dal Ministero;
- di approvare lo schema di accordo ex art. 15 legge 241/90 con l'Università del Salento, di cui all'Allegato 1 alla presente delibera e parte integrante della stessa per le analisi fitosanitarie con la tecnica Elisa su campioni vegetali, finalizzate alla ricerca della *Xylella fastidiosa*;
- di approvare lo schema di accordo ex art. 15 legge 241/90 con il CNR, Uos di Bari, di cui all'Allegato 2 alla presente delibera e parte integrante della stessa per le analisi fitosanitarie di conferma con la tecnica PCR real time su campioni vegetali, finalizzate alla ricerca della *Xylella fastidiosa*;
- di approvare l'appendice all'accordo stipulato ai sensi della L. 241/90 tra la Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientale, Chimica e Difesa Vegetale, Sezione Patologia Vegetale – Università degli Studi di Foggia, repertoriato al n. 016897 del 20/02/2015, di cui all'Allegato 3 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare lo schema di convenzione ex comma 6 art. 53 d. lgs. 214/05 e s.m.i. con il CRSFA, di cui all'Alle-

gato 4 alla presente delibera per le analisi fitosanitarie con la tecnica Elisa su campioni vegetali, finalizzate alla ricerca della *Xylella fastidiosa*;

- di autorizzare il Direttore del Dipartimento a sottoscrivere:
 - gli accordi ai sensi dell'art. 15 legge 241/90 approvati con il presente atto, con l'Università del Salento e il CNR di Bari;
 - l'Appendice all'accordo stipulato tra la Regione Puglia e Dipartimento di Scienze Agro-Ambientale, Chimica e Difesa Vegetale, Sezione Patologia Vegetale – Università degli Studi di Foggia, repertoriato al n. 016897 del 20/02/2015.
 - la convenzione ai sensi del comma 6 art. 53 d.lgs. 214/05 e s.m.i. con il CRSFA "Basile Caramia"
- di autorizzare, il Dirigente del Servizio Osservatorio fitosanitario ad utilizzare i laboratori succitati, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento;
- di incaricare il Dirigente della competente Sezione a procedere, con successivi provvedimenti, all'impegno di spesa e alla liquidazione delle somme a favore dei beneficiari secondo quanto stabilito negli accordi e nella convenzione, compatibilmente con le disposizioni di cui alla DGR 668/2016;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di incaricare il dirigente del Servizio Osservatorio fitosanitario di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 3 della Delibera dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22 maggio 2013, n. 26, sul portale della Regione sul sito internet www.regione.puglia.it;
- di dare atto che saranno assunti gli obblighi derivanti dall'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa.


Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO

DA N. 16..... FOGLI

Il Direttore del Dipartimento



Allegato 1

ACCORDO

Art. 15 della Legge 241/90

TRA

La Regione Puglia, di seguito 'Regione', nella persona del Dirigente p.t. _____, dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari c.f. 80017210727.

E

Università degli Studi del Salento Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (di seguito Università), con sede legale in p.za Tancredi, 7 - Lecce- P.IVA/c.f. 80008870752, nella persona del legale rappresentante p.t. _____, nato a _____, il _____;

Premesso che:

A seguito del ritrovamento in Puglia del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, la Regione Puglia - Servizio Osservatorio fitosanitario, ha attivato tutte le azioni previste dalla Direttiva 2000/29/CE e dal D. lgs. 214/2005. In particolare, con Delibera di Giunta regionale n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha emanato le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio *X. fastidiosa*, prevedendo tra l'altro il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l'individuazione delle piante infette.

La Commissione, con Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015, che ha sostituito le precedenti, sulla base della diffusione del patogeno, della acquisizione di nuove conoscenze sullo stesso e dell'aumento delle specie vegetali suscettibili di contagio, ha rafforzato le misure di protezione per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione Europea della *X. fastidiosa*. In particolare, sono state modificate le zone delimitate e sono state previste misure di eradicazione per alcune aree e misure di contenimento per la provincia di Lecce, ritenuta "zona infetta" ove non è più possibile eradicare la *X. fastidiosa*.

A livello nazionale è stato approvato in data 19 giugno 2015 il Decreto Ministeriale "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento di *X. Fastidiosa* (Wells e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" con il quale sono state recepite le disposizioni comunitarie di cui alla decisione 789/2015.

Successivamente la decisione di esecuzione n. 2417 del 17/12/2015 di modifica della decisione 789/2015 ha previsto che ogni stato membro, definisca un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli articoli da 4 a 6 bis e degli articoli da 9 a 13 bis (della decisione 789/2015) definito "piano di emergenza" per la lotta alla *X. fastidiosa* definendo i ruoli e le responsabilità degli "organismi" coinvolti nella gestione.



Il DM 735 del 18/02/2016 ha definito le aree indenni del territorio nazionale, sulla base delle disposizioni dei servizi fitosanitari regionali di delimitazione delle aree, disponendo che "trimestralmente l'elenco delle aree indenni dell'organismo nocivo sia rivisto sulla base delle indagini ufficiali comunicate ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DM del 19/06/2015".

Infine, la decisione di esecuzione (UE) 764/2016, che ha modificato, tra l'altro, le zone delimitate di cui all'art. 4 della decisione 789/2015, dispone che la zona infetta comprende la provincia di Lecce e i comuni elencati nell'allegato II, oppure dove applicabile le particelle catastali (fogli) di tali comuni.

L'Osservatorio fitosanitario regionale ha redatto le misure ed azioni per il contenimento della *Xylella fastidiosa* in attuazione della decisione di esecuzione n. 789/2015 e ss.mm.ii.

La Giunta regionale, con delibera n. _____ del _____ ha autorizzato il Dirigente della competenze Sezione a stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, un accordo con l'Università del Salento- DI. S. Te. B.A. con sede legale in P.za Tancredi n. 7 - Lecce per le analisi di laboratorio con tecnica Elisa su materiale vegetale.

L'Università del Salento ha dichiarato l'interesse a pervenire alla stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, esprimendo specifico interesse scientifico ad effettuare le analisi fitosanitarie su *X. Fastidiosa* al prezzo unitario di € 9 di cui il 10% a suo carico quale cofinanziamento.

Acquisito il CUP _____ identificativo delle analisi per la ricerca della *Xylella fastidiosa* di cui alla DGR _____ succitata.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

(Obiettivo)

Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia- Servizio Osservatorio fitosanitario e l'Università del Salento, il cui laboratorio risulta accreditato della Regione Puglia per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo.

Art. 3

(Attività ed impegni reciproci)

3.1 il Servizio Osservatorio fitosanitario, sulla base del piano di azione, si impegna a:

- ✓ garantire il coordinamento di tutte le attività;
- ✓ consentire all'Università sottoscrittrice l'utilizzo per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati relativi alla *X. fastidiosa* acquisiti in esecuzione dell'accordo;
- ✓ ripartire fra i laboratori che hanno sottoscritto gli accordi per eseguire le analisi con tecnica Elisa i campioni prelevati da agenti/ispettori fitosanitari da analizzare sulla base della capacità lavorativa giornaliera espressa dagli stessi laboratori, della distanza dai siti di prelevamento e dell'organizzazione del monitoraggio;



3.2. L'Università degli Studi del Salento - Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche ed ambientali, si impegna ad effettuare le analisi di laboratorio dei campioni di materiale vegetale e nello specifico a:

- ✓ effettuare le analisi mirate all'identificazione di *X. fastidiosa* utilizzando il metodo 'Enzyme-linked immunosorbent assay' (ELISA);
- ✓ effettuare le analisi assicurando il rispetto degli standard stabiliti dal protocollo EPPO integrato dal protocollo definito dall'Istituto di Virologia Vegetale del CNR e dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università di Bari (PM7/24 "Diagnostic Protocol for *Xylella fastidiosa*") approvato dal MiPAF;
- ✓ comunicare tempestivamente su supporto elettronico l'esito delle analisi effettuate ad Innovapuglia per l'inserimento sul SIT;
- ✓ comunicare settimanalmente sia informaticamente che con cartaceo l'esito delle analisi effettuate al Servizio Osservatorio fitosanitario regionale, unico soggetto titolato a fornire comunicazioni ufficiali su *X. fastidiosa*, attraverso un report che riporti analiticamente: codice alfanumerico del campione ricevuto, luogo di prelievo, laboratorio che ha effettuato l'Elisa, data e esito dell'analisi;
- ✓ assicurare la tracciabilità delle operazioni di manipolazione dei campioni, rispettando quanto codificato nelle procedure operative standard ;
- ✓ mettere a disposizione organizzazione, strutture, attrezzature, personale tecnico-scientifico, per dare organica attuazione alle attività;
- ✓ cofinanziare le attività mediante la messa a disposizione di strutture, attrezzature, mezzi e personale impegnato sulle attività;
- ✓ favorire le verifiche da parte della Regione Puglia:
 - sulle modalità ed i tempi di esecuzione delle attività, trasmettendo ad essa la relativa documentazione, nel rispetto di tutti gli obblighi assunti;
 - sulle certificazioni eventualmente necessarie ai controlli sul mantenimento dei requisiti e sulla congruità e conformità delle spese sostenute.

Il soggetto sottoscrittore si impegna a comunicare tutte le risultanze delle attività poste in essere per la *Xylella fastidiosa* al Servizio Osservatorio fitosanitario e a mantenere il riserbo sulle stesse fino alla data in cui gli esiti sono resi ufficiali con l'inserimento sul SIT e la notifica ai destinatari.

Art. 4 (Oneri finanziari)

La Regione Puglia per il raggiungimento dell'obiettivo del presente Accordo supporta finanziariamente le attività sopra indicate per il 90% della spesa complessiva di € _____ (_____/00) e comunque entro il limite massimo di € _____ (_____/00).

Il costo di cofinanziamento sostenuto dall'Università che sottoscrive il presente atto non potrà essere inferiore al 10% del costo unitario stabilito in € 9,00 a campione analizzato.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una



condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

I costi devono essere computati in termini di: disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell'ente, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente accordo.

Ripartizione della spesa per le attività di cui all'art. 3.

1. € _____ a carico della Regione Puglia, a favore del laboratorio dell'Università del Salento
2. € _____ a carico dell'Università ;

In caso di urgenti ed inderogabili esigenze fitosanitarie e in presenza di risorse finanziarie disponibili sullo specifico capitolo di spesa il Servizio competente potrà assegnare al presente accordo ulteriori risorse in relazione al nuovo fabbisogno di attività, con ulteriore provvedimento di impegno di spesa nei limiti della durata annuale dell'accordo e dei vincoli di pareggio di bilancio.

Art. 5

(Modalità di erogazione e rendicontazione)

La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore dell'Università del Salento, con le modalità di seguito indicate, subordinatamente agli obblighi derivanti dal rispetto del saldo finanziario di cui all'art. 1 comma 710 L. 208/2015.

Il contributo previsto sarà erogato:

- ✓ 50% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
- ✓ 30% a titolo di acconto, previa rendicontazione analitica di una spesa già sostenuta pari ad almeno l'80% dell'anticipazione e su presentazione di una relazione intermedia dettagliata relativa al numero di analisi effettuate e ai relativi risultati. I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale, materiale di consumo, noleggio attrezzature;
- ✓ saldo del 20% a seguito della presentazione di una relazione finale dettagliata relativa al numero di analisi effettuate e ai relativi risultati, corredata da rendicontazione analitica dei costi sostenuti, articolata per le seguenti voci di spesa: personale, materiale di consumo, noleggio attrezzature.

La relazione finale e la documentazione relativa alla rendicontazione delle attività dovranno essere consegnati entro 60 giorni dalla chiusura delle attività affidate e dovranno essere corredate dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:

- che il beneficiario del contributo è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.lgs. n. 490/94 e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986;
- che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario.



Art. 6
(Durata)

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della DGR _____ del _____ fino alla scadenza del presente accordo.

Art. 7
(Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale degli Enti sottoscrittori coinvolto nelle attività e la Regione Puglia.

Art. 8
(Trattamento dei dati personali)

Il presente Accordo garantisce l'ossequio del Decreto legislativo n. 196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali'.

Le parti danno atto che il presente accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, _____

REGIONE PUGLIA

Il Dirigente

Università degli studi del Salento

Il Rappresentante legale



Allegato 2

ACCORDO

Art. 15 della Legge 241/90

TRA

La Regione Puglia, di seguito 'Regione', nella persona del Dirigente p.t. _____, dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso l'Assessorato all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari c.f. 80017210727.

E

CNR UOS Bari - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante, Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE - C.F. 80054330586 - P.IVA 02118311006 - Via Amendola n. 165/A _____, nella persona del legale rappresentante p.t. _____, nato a _____, il _____;

Premesso che:

A seguito del ritrovamento in Puglia del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, la Regione Puglia - Servizio Osservatorio fitosanitario, ha attivato tutte le azioni previste dalla Direttiva 2000/29/CE e dal D.Lgs. 214/2005. In particolare, con Delibera di Giunta regionale n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha emanato le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio *X. fastidiosa*, prevedendo tra l'altro il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l'individuazione delle piante infette.

La Commissione, con Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015, che ha sostituito le precedenti, sulla base della diffusione del patogeno, della acquisizione di nuove conoscenze sullo stesso e dell'aumento delle specie vegetali suscettibili di contagio, ha rafforzato le misure di protezione per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione Europea della *X. fastidiosa*. In particolare, sono state modificate le zone delimitate e sono state previste misure di eradicazione per alcune aree e misure di contenimento per la provincia di Lecce, ritenuta "zona infetta" ove non è più possibile eradicare la *X. fastidiosa*.

A livello nazionale è stato approvato in data 19 giugno 2015 il Decreto Ministeriale "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento di *X. Fastidiosa* nel territorio della Repubblica italiana" con il quale sono state recepite le disposizioni comunitarie di cui alla decisione 789/2015.

Successivamente la decisione di esecuzione n. 2417 del 17/12/2015 di modifica della decisione 789/2015 ha previsto che ogni stato membro, definisca un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli articoli da 4 a 6 bis e degli articoli da 13 bis (della decisione 789/2015) definito "piano di emergenza" per la lotta alla *X. fastidiosa*,



definendo i ruoli e le responsabilità degli "organismi" coinvolti nella gestione.

Il DM 735 del 18/02/2016 ha definito le aree indenni del territorio nazionale, sulla base delle disposizioni dei servizi fitosanitari regionali di delimitazione delle aree, disponendo che "trimestralmente l'elenco delle aree indenni dell'organismo nocivo sia rivisto sulla base delle indagini ufficiali comunicate ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DM del 19/06/2015".

Infine, la decisione di esecuzione (UE) 764/2016, che ha modificato, tra l'altro, le zone delimitate di cui all'art. 4 della decisione 789/2015, dispone che la zona infetta comprende la provincia di Lecce e i comuni elencati nell'allegato II, oppure dove applicabile le particelle catastali (fogli) di tali comuni.

L'Osservatorio fitosanitario regionale ha redatto le misure ed azioni per il contenimento della xylella fastidiosa in attuazione della decisione di esecuzione n. 789/2015 e ss.mm.ii.

La Giunta regionale, con delibera n. _____ del _____ ha autorizzato il Dirigente della Sezione Agricoltura a stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, con il CNR UOS Bari - Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - per le analisi di conferma, con tecnica PCR real time.

Il CNR - UOS di Bari ha dichiarato l'interesse a pervenire alla stipula di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, esprimendo specifico interesse scientifico ad effettuare le analisi fitosanitarie su *X. Fastidiosa* al prezzo unitario di € 27,00 di cui il 10% a suo carico quale cofinanziamento.

Acquisito il CUP _____ identificativo delle analisi per la ricerca della *Xylella fastidiosa* di cui alla DGR _____ succitata.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

(Obiettivo)

Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia- Servizio Osservatorio fitosanitario e CNR UOS Bari, il cui laboratorio risulta accreditato dalla Regione per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo.

Art. 3

(Attività e impegni reciproci)

3.1 il Servizio Osservatorio fitosanitario, sulla base del piano di azione, si impegna a:

- ✓ garantire il coordinamento di tutte le attività;
- ✓ consentire al CNR Uos di Bari l'utilizzo per scopi scientifici, di ricerca e formazione, dei dati relativi alla *X. fastidiosa* acquisiti in esecuzione dell'accordo;



3.2. Il CNR UOS Bari Istituto per la Protezione sostenibile delle piante , Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori Pubblici - SELGE , si impegna ad effettuare le analisi di laboratorio dei campioni di materiale vegetale e nello specifico a:

- ✓ effettuare le analisi mirate alla conferma della presenza di *X. fastidiosa* utilizzando il metodo PCR real time;
- ✓ effettuare le analisi assicurando il rispetto degli standard stabiliti dal protocollo EPPO integrato dal protocollo definito dall'Istituto di Virologia Vegetale del CNR e dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università di Bari (PM7/24 "Diagnostic Protocol for Xylella fastidiosa") approvato dal MiPAF;
- ✓ comunicare tempestivamente su supporto elettronico l'esito delle analisi effettuate ad Innovapuglia per l'inserimento sul SIT;
- ✓ comunicare settimanalmente sia informaticamente che con cartaceo l'esito delle analisi effettuate al Servizio Osservatorio fitosanitario regionale, unico soggetto titolato a fornire comunicazioni ufficiali su *X. fastidiosa*, attraverso un report che riporti analiticamente: codice alfanumerico del campione ricevuto, luogo di prelievo, laboratorio che ha effettuato l'Elisa , data e esito dell'analisi, data di comunicazione dell'esito dell'analisi ad Innovapuglia;
- ✓ assicurare la tracciabilità delle operazioni di manipolazione dei campioni, rispettando quanto codificato nelle procedure operative standard;
- ✓ mettere a disposizione organizzazione, strutture, attrezzature, personale tecnico-scientifico, per dare organica attuazione alle attività;
- ✓ cofinanziare le attività mediante la messa a disposizione di strutture, attrezzature, mezzi e personale impegnato sulle attività;
- ✓ favorire le verifiche da parte della Regione Puglia:
 - sulle modalità ed i tempi di esecuzione delle attività, trasmettendo ad essa la relativa documentazione, nel rispetto di tutti gli obblighi assunti;
 - sulle certificazioni eventualmente necessarie ai controlli sul mantenimento dei requisiti e sulla congruità e conformità delle spese sostenute.


Il soggetto sottoscrittore si impegna a comunicare tutte le risultanze delle attività poste in essere per la *Xylella fastidiosa* al Servizio Osservatorio fitosanitario e a mantenere il riserbo sulle stesse fino alla data in cui gli esiti sono resi ufficiali con l'inserimento sul SIT e la notifica ai destinatari.

Art. 4 (Oneri finanziari)

La Regione Puglia per il raggiungimento dell'obiettivo del presente Accordo supporta finanziariamente le attività sopra indicate per il 90% della spesa complessiva pari ad € _____ (_____/00) e comunque entro il limite massimo di € _____ (_____/00)

Il costo di cofinanziamento sostenuto da CNR-Uos di Bari che sottoscrive il presente atto non potrà essere inferiore al 10% del costo unitario stabilito in € 27,00 a campione analizzato

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una rea



condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

I costi devono essere computati in termini di: disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell'ente, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente accordo.

Ripartizione della spesa per le attività di cui all'art. 3

1. € _____ a carico della Regione Puglia, a favore del laboratorio del CBR UOS di Bari
2. € _____ a carico del CNR UOS di Bari;

In caso di urgenti ed inderogabili esigenze fitosanitarie e in presenza di risorse finanziarie disponibili sullo specifico capitolo di spesa il Servizio competente potrà assegnare al presente accordo ulteriori risorse in relazione al nuovo fabbisogno di attività, con ulteriore provvedimento di impegno di spesa nei limiti della durata annuale dell'accordo e dei vincoli di pareggio di bilancio.

Art. 5

(Modalità di erogazione e rendicontazione)

La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria quota di contributo a favore del CNR UOS di Bari, con le modalità di seguito indicate, subordinatamente agli obblighi derivanti dal rispetto del saldo finanziario di cui all'art. 1 comma 710 L. 208/2015.

Il contributo previsto sarà erogato:

- ✓ 50% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo;
- ✓ 30% a titolo di acconto, previa rendicontazione analitica di una spesa già sostenuta pari ad almeno l'80% dell'anticipazione e su presentazione di una relazione intermedia dettagliata relativa al numero di analisi effettuate e ai relativi risultati. I costi sostenuti saranno ritenuti ammissibili per le seguenti voci di spesa: personale, materiale di consumo, noleggio attrezzature;
- ✓ saldo del 20% su presentazione di una relazione finale dettagliata relativa al numero di analisi effettuate e ai relativi risultati, corredata da rendicontazione analitica dei costi sostenuti, articolata per le seguenti voci di spesa: personale, materiale di consumo, noleggio attrezzature e da nota di debito.

La relazione finale e la documentazione relativa alla rendicontazione delle attività dovranno essere consegnati entro 60 giorni dalla chiusura delle attività affidate e dovranno essere corredate dalle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:

che il beneficiario del contributo è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.lgs. n. 490/94 e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986;



- che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario.

Le somme che non saranno utilizzate entro la scadenza del presente accordo, dovranno essere restituite alla Regione Puglia.

Art. 6
(Durata)

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della DGR _____ del _____ fino alla scadenza del presente accordo.

Art. 7
(Controversie)

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale degli Enti sottoscrittori coinvolto nelle attività e la Regione Puglia.

Art. 8
(Trattamento dei dati personali)

Il presente Accordo garantisce l'ossequio del Decreto legislativo n. 196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali'.

Le parti danno atto che il presente accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, _____

REGIONE PUGLIA

Il Dirigente

CNR UOS di Bari

Il Rappresentante legale



Allegato 3

Appendice all' ACCORDO ex Art. 15 della Legge 241/90 repertoriato al n. 016897 del 20/02/2015

TRA

La Regione Puglia, di seguito 'Regione', nella persona del Dirigente della Sezione _____, dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliati per la carica presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari.

E

l' Università degli Studi di Foggia presso il Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente - P.IVA 03016180717 - C.F. 94045260711 - Via Napoli, 25- Foggia nella persona del rappresentante legale _____;

Premesso che:

La Regione Puglia e il Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Foggia - Via Napoli, 25- Foggia, hanno stipulato un accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 repertoriato al n. 016897 del 20/02/2015 per effettuare le analisi mirate all'identificazione di *X. fastidiosa* utilizzando il metodo 'Enzyme-linked immunosorbent assay' (ELISA);

Ad oggi l'accordo non è stato eseguito e nel reciproco interesse è necessario modificarlo al fine di adeguarlo alle nuove situazioni sopravvenute.

Con DGR n _____ del _____ la Regione Puglia ha deliberato di integrare e rinegoziare l'accordo con apposita appendice al fine di:

- autorizzare anche il laboratorio di "Patologia Vegetale e Diagnostica" del Dipartimento di Scienze Agrarie degli Alimenti e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Foggia ad effettuare le analisi ELISA, a seguito dell'accreditamento avvenuto con DDS 208 del 27/05/2016,;
- rinegoziare il prezzo unitario delle analisi da effettuare;
- rideterminare la data di scadenza.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1


(sostituzione art. 2)

L'art. 2 "obiettivo" è così sostituito:

Il presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia- Ser vizio Osservatorio fitosanitario e l'Ente pubblico UNIFG, che possiede due laboratori interni accreditati della Regione per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo.

L'affidamento dell'incarico è effettuato sulla base delle seguenti valutazioni:

- trattasi di Ente con due laboratori accreditati dalla Regione Puglia ai sensi dei DD.MM. 14/04/1997;
- ha esperienza pluriennale nella analisi fitopatologiche su organismi da quarantena;
- ha sede operativa nella Regione Puglia, che permette un ridotto rischio fitosanitario legato alla movimentazione di materiale vegetale potenzialmente infetto.



Allegato 3

Art. 2
(sostituzione art. 4)

L'art. 4 "oneri finanziari" è così sostituito:

La Regione Puglia per il raggiungimento dell'obiettivo del presente Accordo supporta finanziariamente le attività sopra indicate per il 90% della spesa complessiva di € 99.000,00 (novantanovemila/00) e comunque entro il limite massimo di € 90.000,00 (novantamila/00).

Il costo di cofinanziamento sostenuto dall'Università che sottoscrive il presente atto non potrà essere inferiore al 10% del costo unitario stabilito in € 9,00 a campione analizzato.

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

I costi devono essere computati in termini di: disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell'ente, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente accordo.

Ripartizione della spesa per le attività di cui all'art. 3.

1. € 90.000,00 a carico della Regione Puglia, a favore del laboratorio dell'Università del Salento
2. € 9.000,00 a carico dell'Università ;

In caso di urgenti ed inderogabili esigenze fitosanitarie e in presenza di risorse finanziarie disponibili sullo specifico capitolo di spesa il Servizio competente potrà assegnare al presente accordo ulteriori risorse in relazione al nuovo fabbisogno di attività, con ulteriore provvedimento di impegno di spesa nei limiti della durata annuale dell'accordo e dei vincoli di pareggio di bilancio.

Art. 3
(integrazione art. 6)


La presente appendice all'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, _____

REGIONE PUGLIA -

UNIFG



Allegato 4

Convenzione

Art. 53 comma 6 della Legge 214/2005

TRA

La Regione Puglia, di seguito 'Regione', nella persona del Dirigente della Sezione Agricoltura, dott. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso l'Assessorato all'Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e pesca e Foreste della Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, Bari.

E

il Centro Ricerca Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" di seguito denominato "CRSFA", Via Cisternino, 281 - 70010 Locorotondo - P.IVA 04563060724, nella persona del presidente pro-tempore Dott. Antonio Palmisano;

Premesso che:

A seguito del ritrovamento in Puglia del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa*, la Regione Puglia - Servizio Osservatorio fitosanitario, ha attivato tutte le azioni previste dalla Direttiva 2000/29/CE e dal D. lgs. 214/2005. In particolare, con Delibera di Giunta regionale n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) ha emanato le prime misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio *X. fastidiosa*, prevedendo tra l'altro il monitoraggio del territorio, il prelievo di materiale vegetale da sottoporre ad analisi di laboratorio per l'individuazione delle piante infette.

La Commissione, con Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 del 18 maggio 2015, che ha sostituito le precedenti, sulla base della diffusione del patogeno, della acquisizione di nuove conoscenze sullo stesso e dell'aumento delle specie vegetali suscettibili di contagio, ha rafforzato le misure di protezione per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione Europea della *X. fastidiosa*. In particolare, sono state modificate le zone delimitate e sono state previste misure di eradicazione per alcune aree e misure di contenimento per la provincia di Lecce, ritenuta "zona infetta" ove non è più possibile eradicare la *X. fastidiosa*.

A livello nazionale è stato approvato in data 19 giugno 2015 il Decreto Ministeriale "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contenimento di *X. Fastidiosa* (Wells e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" con il quale sono state recepite le disposizioni comunitarie di cui alla decisione 789/2015.

Successivamente la decisione di esecuzione n. 2417 del 17/12/2015 di modifica della decisione 789/2015 ha previsto che ogni stato membro, definisca un piano delle azioni da intraprendere nel suo territorio in applicazione degli articoli da 4 a 6 bis e degli articoli da 9 a 13 bis (della decisione 789/2015) definito "piano di emergenza" per la lotta alla *X. fastidiosa*, definendo i ruoli e le responsabilità degli "organismi" coinvolti nella gestione.

Il DM 735 del 18/02/2016 ha definito le aree indenni del territorio nazionale, sulla base delle disposizioni dei servizi fitosanitari regionali di delimitazione delle aree, disponendo che "trimestralmente l'elenco delle aree indenni dell'organismo nocivo sia rivisto sulla base delle indagini ufficiali comunicate ai sensi dell'art. 4 comma 7 del DM del 19/06/2015".

Infine, la decisione di esecuzione (UE) 764/2016, che ha modificato, tra l'altro, le zone delimitate di cui all'art. 4 della decisione 789/2015, dispone che la zona infetta comprende la provincia di Lecce e i comuni elencati nell'allegato II, oppure dove applicabile le particelle catastali (fogli) di tali comuni.



Allegato 4

L'Osservatorio fitosanitario regionale ha redatto le misure ed azioni per il contenimento della xylella fastidiosa in attuazione della decisione di esecuzione n. 789/2015 e ss.mm.ii.

La Giunta regionale con delibera n. _____ del _____ ha autorizzato, ai sensi dell'art. 53 comma 6 del d. lgs. 214/2005, il Dirigente della competente Sezione a stipulare una convenzione con il Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" per effettuare analisi Elisa, secondo il protocollo per le analisi di ricerca della *X. fastidiosa* elaborato dal CNR e validato dal Comitato tecnico e dal Ministero.

Il CRSFA "Basile Caramia" ha manifestato l'interesse a sottoscrivere una convenzione ai sensi dell'art. 53 comma 6 della legge 214/2005, per l'esecuzione delle analisi di laboratorio per l'individuazione del batterio *xylella fastidiosa* con una compartecipazione finanziaria del 10% ad un prezzo unitario di € 8,19 euro oltre IVA.

Acquisito il CUP _____ identificativo delle analisi fitopatologiche per la ricerca della xylella fastidiosa di cui alla DGR _____ succitata.

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1
(Premessa)

Tutto quanto in premessa è parte integrante della presente convenzione.

Art. 2
(Obiettivo)

La presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art 53 comma 6 della Legge 214/2005, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra la Regione Puglia- Ufficio Osservatorio fitosanitario il CRSFA, il cui laboratorio risulta accreditato della Regione per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo.

Art. 3
(Attività ed impegni reciproci)

3.1 Il Servizio Osservatorio fitosanitario, sulla base del piano di azione, si impegna a:

- ✓ garantire il coordinamento di tutte le attività;
- ✓ ripartire fra i laboratori che hanno sottoscritto gli accordi per eseguire le analisi con tecnica Elisa i campioni prelevati da agenti/ispettori fitosanitari da analizzare sulla base della capacità lavorativa giornaliera espressa dagli stessi laboratori, della distanza dai siti di prelevamento e dell'organizzazione del monitoraggio;

3.2. Il CRSFA, si impegna ad effettuare le analisi di laboratorio dei campioni di materiale vegetale e nello specifico a:

- ✓ effettuare le analisi mirate all'identificazione di *X. fastidiosa* utilizzando il metodo 'Enzyme-linked immunosorbent assay' (ELISA);
- ✓ effettuare le analisi assicurando il rispetto degli standard stabiliti dal protocollo EPO integrato dal protocollo definito dall'Istituto di Virologia Vegetale del CNR e dal Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università di Bari (PM7/24 "Diagnostic Protocol for *Xylella fastidiosa*");
- ✓ comunicare tempestivamente su supporto elettronico l'esito delle analisi effettuate ad Innovapuglia per l'inserimento sul SIT;
- ✓ comunicare settimanalmente l'esito delle analisi effettuate al Servizio Osservatorio fitosanitario regionale, unico soggetto titolato a fornire comunicazioni ufficiali su *X. fastidiosa* attraverso un report che riporti analiticamente: codice alfanumerico del campione ricevuto, data e esito dell'analisi;



Allegato 4

- ✓ assicurare la tracciabilità delle operazioni di manipolazione dei campioni, rispettando quanto codificato nelle procedure operative standard ;
- ✓ mettere a disposizione organizzazione, strutture, attrezzature, personale tecnico-scientifico, per dare organica attuazione alle attività;
- ✓ cofinanziare le attività mediante la messa a disposizione di strutture, attrezzature, mezzi e personale impegnato sulle attività;
- ✓ favorire le verifiche da parte della Regione Puglia:
 - sulle modalità ed i tempi di esecuzione delle attività, trasmettendo ad essa la relativa documentazione, nel rispetto di tutti gli obblighi assunti;
 - sulle certificazioni eventualmente necessarie ai controlli sul mantenimento dei requisiti e sulla congruità e conformità delle spese sostenute.

Il soggetto sottoscrittore si impegna a comunicare tutte le risultanze delle attività poste in essere per la *Xylella fastidiosa* all'Ufficio Osservatorio fitosanitario e a mantenere il riserbo sulle stesse fino alla data in cui gli esiti sono resi ufficiali con l'inserimento sul SIT e la notifica ai destinatari .

Art. 4
(Oneri finanziari)

La Regione Puglia per il raggiungimento dell'obiettivo della presente convenzione supporta finanziariamente le attività sopra indicate per il 90% della spesa complessiva pari ad € _____ (_____/00). e comunque entro il limite massimo di € _____ (_____/00)

Il costo di cofinanziamento sostenuto dal CRSFA che sottoscrive il presente atto non potrà essere inferiore al 10% del costo unitario stabilito in € 10,00 iva inclusa a campione analizzato di cui € 9,00 a carico della Regione ed € 1,00 a carico del CRSFA.

I costi devono essere computati in termini di: disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell'ente, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente accordo.


Ripartizione della spesa per le attività di cui all'art. 3

1. € _____ a carico della Regione Puglia, a favore del laboratorio del CRSFA
2. € _____ a carico del CRSFA;

In caso di urgenti ed inderogabili esigenze fitosanitarie e in presenza di risorse finanziarie disponibili sullo specifico capitolo di spesa il Servizio competente potrà assegnare al presente accordo ulteriori risorse in relazione al nuovo fabbisogno di attività, con ulteriore provvedimento di impegno di spesa nei limiti della durata annuale dell'accordo e dei vincoli di pareggio di bilancio.

Art. 5
(Modalità di erogazione e rendicontazione)

La Regione Puglia si impegna ad erogare la propria l'importo di cui al precedente art. a favore del CRSFA "Basile Caramia", con le modalità di seguito indicate, subordinatamente al rispetto del bilancio finanziario di cui all'art. 1 comma 710 L. 208/2015.



Allegato 4

L'importo previsto sarà erogato:

- ✓ 50% a titolo di anticipazione, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e di emissione di regolare fattura;
- ✓ 30% a titolo di acconto, su presentazione di una relazione intermedia dettagliata relativa al numero di analisi effettuate e ai relativi risultati, corredata da regolare fattura;
- ✓ saldo del 20% su presentazione di una relazione finale dettagliata relativa al numero di analisi effettuate e ai relativi risultati, corredata da regolare fattura.

Art. 6
(Durata)

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Il periodo di eleggibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della DGR _____ del _____ fino alla scadenza della presente convenzione.

Art. 7
(Controversie)

La Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Il presente accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale degli Enti sottoscrittori coinvolto nelle attività e la Regione Puglia.

Art. 8
(Trattamento dei dati personali)

LA presente convenzione garantisce l'ossequio del Decreto legislativo n. 196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali'.

Le parti danno atto che la presente convenzione non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari, _____

REGIONE PUGLIA –
Dirigente della Sezione _____

CRSFA
Rappresentante legale

